

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione procedure concorsuali

Reg. proc. un. n. x/2024

All'esito dell'udienza del 19.11.2024 il Giudice ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

-visto il ricorso ex artt. 40-44 CCII con riserva di presentare domanda di omologazione di concordato preventivo ex art. 84 CCII o di omologazione di accordi di ristrutturazione del debito con contestuale richiesta di misure protettive e cautelari depositata da OMISSIS con sede legale in persona dell'Amministratore Delegato, difesa dagli avv.ti **OMISSIS** e **OMISSIS** in forza di procura a margine del ricorso;

-vista la richiesta di conferma delle misure protettive erga omnes e cautelari specificamente rivolte ad **OMISSIS** già concesse inaudita altera parte;

-viste le notifiche ai creditori depositate in atti dal ricorrente;

-visto il parere favorevole del Commissario dr. **OMISSIS** (vedi quanto verbalizzato all'udienza del 19.11.2024);

-premessi che nella fase del ricorso prenotativo sono stati disposti, per il termine di 4 mesi a decorrere dalla pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese (avvenuta il 23.10.2024) il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'inefficacia delle decadenze;

-premessi che è stata, altresì, concessa inaudita altera parte la misura cautelare del divieto di revoca degli affidamenti in essere da parte di **OMISSIS** e **OMISSIS**;

-richiamata quella giurisprudenza di merito per cui, in difetto di indicazioni normative tali da circoscrivere o individuare la cognizione del giudice delle procedure concorsuali, sia le misure cautelari atipiche che le misure protettive sono strumentali alla salvaguardia dell'azienda e del suo patrimonio e mirano ad assicurare gli effetti dello strumento azionato, nella prospettiva finalistica della tutela della par condicio creditorum e della maggior soddisfazione della massa (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, del 10 ottobre 2022);

-osservato che le misure cautelari atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio purché strumentali alla conservazione del patrimonio del debitore, in vista dell'attuazione della regolazione della crisi e, dunque, in funzione di assicurare il valore del patrimonio e quello dell'impresa a beneficio di tutta la massa creditoria; detto altrimenti, trattasi, quindi, di provvedimenti selettivi con destinatari determinati, dal contenuto atipico, connotate soltanto dal loro scopo, vale a dire assicurare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (vedi Imperia del 20.2.2024);

-ritenuto che la cognizione del giudice della cautela sia necessariamente sommaria e deformalizzata, mettendo capo a misure - per loro natura - provvisorie e aventi efficacia interinale sino all'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

-osservato che le misure cautelari potranno essere revocate o modificate nel corso del procedimento alla stregua di quanto prevede l'articolo 669 decies cpc se si verifica un mutamento delle circostanze o se si allegano fatti di cui sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare medesimo;

-ritenuta l'istanza di conferma sia delle misure protettive *erga omnes* sia delle misure cautelari specifiche (verso i summenzionati istituti di credito) meritevole di accoglimento in considerazione del parere favorevole espresso dal commissario dr. all'udienza del 19.11.2024 e del fatto che la medesima istanza - allo stato - non pare pregiudizievole per gli interessi dei creditori;

-ritenuto che, ad oggi, permangono i presupposti per la concessione delle misure protettive richieste con il ricorso, tenuto conto del fatto che eventuali azioni individuali, potendo alterare

*Decreto, Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli, del 19.11.2024*

la par condicio creditorum, potrebbero pregiudicare la buona riuscita dello strumento di regolazione della crisi;

-ritenuto che la possibilità di accedere al credito, garantita dalla misura (cautelare atipica) inibitoria concessa nei confronti di **OMISSIS** e **OMISSIS** appare funzionale alla conservazione della continuità aziendale (la quale appare, a propria volta, come indispensabile alla buona riuscita del predisponendo piano di risanamento);

-rilevato che all'udienza del 19.11.2024 nessun creditore si costituiva per muovere contestazioni in merito alla conferma delle misure protettive e cautelari;

-rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sull'omologa, la conferma richiesta, pertanto, può essere concessa per il termine massimo di 4 mesi, e dunque fino al 23.2.2025;

### **CONFERMA**

Per la durata di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese, il divieto:

-per tutti i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelati sul patrimonio della società ricorrente, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'inefficacia delle decadenze;

-per **OMISSIS** e **OMISSIS** di revocare gli affidamenti in essere.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Registro delle Imprese per l'iscrizione.

Alessandria, 19.11.2024

Il Giudice  
Dr. Michele Delli Paoli

EX PARTE